REGOLAMENTO (CE) N. 472/1999 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1999

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2269/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2269/98 della Commissione [3], è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2269/98 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2269/98 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 febbraio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.
[3] GU L 284 del 22. 10. 1998, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1999, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la settima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2269/98

(in EUR/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	—
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	—
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.